

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

INTERROGAZIONI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

65° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2004

Presidenza del presidente CONTESTABILE

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE	Pag. 3, 5
CICU, sottosegretario di Stato per la difesa . .	3
MANZELLA (DS-U)	5
PASCARELLA (DS-U)	4

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2906) Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7 e passim
ARCHIUTTI (FI), relatore	6, 7
* BEDIN (Mar-DL-U)	7, 8
CICU, sottosegretario di Stato per la difesa . .	7, 8
* FORCIERI (DS-U)	8, 10
GUBERT (UDC)	8
* MANFREDI (FI)	9
PERUZZOTTI (LP)	9
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	11

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Alleanza Popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01540, presentata dal senatore Pascarella e da altri senatori.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. La legge n. 295 del 30 dicembre 2002 ha previsto che agli ufficiali delle Forze armate – così come già stabilito per quelli delle Forze di polizia – debba essere corrisposto il trattamento economico del colonnello o del generale, al raggiungimento dei 15 e dei 25 anni di servizio. Ha stabilito, inoltre, che sia rispettata una particolare procedura di «rifi naziamento» – la cosiddetta clausola di salvaguardia (articolo 3) – in base alla quale il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, deve accertare e comunicare con decreto l'esaurimento degli stanziamenti annuali di legge, rinviando al 1° gennaio dell'anno successivo il pagamento al personale che matura il diritto in data successiva alla formalizzazione del predetto decreto.

Tuttavia, l'applicazione della legge n. 295 del 2002 ha evidenziato un onere annuale, per l'anno 2002, superiore alle disponibilità di bilancio previste dall'articolo 4 di copertura finanziaria, ragione per cui l'amministrazione militare ha potuto autorizzare solamente la corresponsione delle somme arretrate, senza poter disporre l'attribuzione a regime del trattamento economico dal 2003 in poi. Conseguentemente, il raggiungimento del completo allineamento economico degli ufficiali delle Forze armate ai colleghi pari grado delle Forze di polizia non si è ancora verificato.

Oltre a ciò, deve rilevarsi come i contenuti della cosiddetta clausola di salvaguardia siano poco chiari, in quanto la norma prevede che l'attribuzione degli emolumenti economici è dovuta nei limiti degli stanziamenti previsti e non indica, in caso di insufficiente finanziamento, le misure da adottare per evitare una disparità di trattamento tra gli aventi diritto alla medesima retribuzione fissa e continuativa, che ha carattere stipendiale e non accessorio. In base a tale interpretazione restrittiva, infatti, gli emolumenti da corrispondere verrebbero attribuiti agli ufficiali delle Forze armate, secondo e nei limiti della disponibilità finanziaria annua (unico criterio direttivo).

L'analoga «clausola di salvaguardia», contenuta nella legge n. 365 del 2003, concernente misure antiesodo per i controllori del traffico aereo, prevede invece che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione della legge

medesima e trasmetta alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti previsti dalla legge n. 468 del 1978 per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio (rifinanziamento), senza però fissare il principio che l'attribuzione degli emolumenti economici è nei limiti degli stanziamenti previsti. Pertanto, la sostituzione della clausola prevista dalla legge n. 295 del 2002 con quella prevista per i controllori del traffico aereo potrebbe consentire, in virtù di un costante e sistematico controllo della spesa operato dal competente Dicastero finanziario, il conseguimento in termini concreti della piena attuazione della legge e, conseguentemente, la realizzazione degli obiettivi per la quale la stessa è stata emanata, attesa la mancanza del predetto inciso che determina problemi interpretativi in fase applicativa.

Ciò premesso, per affrontare nel merito le questioni poste con l'atto di sindacato ispettivo in argomento, si deve specificare che la circolare citata dagli interroganti, più che affrontare le problematiche applicative della legge n. 295 del 2002, si limita a fornire disposizioni di dettaglio e criteri interpretativi agli enti competenti ai fini della armonizzazione dell'indennità di ausiliaria con il contenuto dell'ulteriore omogeneizzazione stipendiale di cui alla legge n. 231 del 1990.

Chiarita tale circostanza, al fine di pervenire ad una radicale soluzione delle delicate questioni richiamate con l'interrogazione, il Governo ha accolto in data 17 marzo 2004 una risoluzione presentata dinanzi alla IV Commissione della Camera dei deputati dall'onorevole Lavagnini, con la quale si è impegnato ad attivare le procedure previste dalla citata legge n. 295 del 2002, al fine di supplire all'insufficienza di stanziamenti e di reperire le idonee risorse finanziarie per far fronte alle relative esigenze.

Il Governo si è altresì impegnato ad adottare ogni possibile azione tesa a modificare la clausola di salvaguardia prevista dalla legge medesima, nel senso e nel modo di quanto esposto in premessa.

Al riguardo è possibile fornire un'assicurazione ai proponenti dell'atto di sindacato ispettivo in argomento specificando che da parte dei competenti organi tecnico-finanziari sono in fase di predisposizione sia gli atti relativi alle procedure di accertamento del maggiore onere (cosiddetto rifinanziamento), sia quelli relativi alla modifica della clausola di salvaguardia.

PASCARELLA (*DS-U*). Ringrazio il Sottosegretario per la tempestività con cui ha risposto all'interrogazione.

La risposta è estremamente articolata sia sotto l'aspetto legislativo che amministrativo e lascia aperti spazi di valutazione che possono portare a conclusioni sicuramente distinte tra loro.

Allo stato attuale dei fatti, comunque, emerge il dato certo che l'obiettivo dell'equiparazione degli appartenenti alle Forze armate ai membri delle Forze di polizia non appare ancora concretamente realizzato. D'altra parte, una delle maggiori problematiche sottese all'interrogazione è rappresentata dalla difficoltà, che non può essere assolutamente trascurata,

rata, di soddisfare gli interessi e le aspettative dei collocati in ausiliaria – difficoltà comprensibile e dovuta sicuramente ai limiti degli stanziamenti fino ad oggi previsti – nonostante l'apertura manifestata dal Sottosegretario nell'ultima parte della risposta. Limiti di stanziamento che soltanto noi possiamo ritenere superabili viste le assicurazioni espresse nell'altro ramo del Parlamento ad analoghe interrogazioni.

Pertanto, auspico un impegno più cogente da parte del Governo che produca atti tendenti a sanare le numerose situazioni di disparità di trattamento evidenziate dall'atto di sindacato ispettivo in questione. Mi riferisco alle situazioni di disparità tra gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia e a quelle, nell'ambito delle stesse Forze armate, tra coloro che attualmente sono ancora in servizio e coloro che, invece, hanno scelto di passare in ausiliaria.

Dichiaro la nostra disponibilità a concordare, eventualmente, un emendamento da presentare nell'ambito del disegno di legge di armonizzazione dei trattamenti stipendiali per una completa attuazione del decreto legislativo che modifica l'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

In ogni caso, vorrei che rimanesse aperta la linea di credito con il Governo per cui mi dichiaro parzialmente soddisfatto dei chiarimenti ricevuti.

MANZELLA (DS-U). Desidero soltanto far osservare che con la prossima approvazione del disegno di legge n. 2572, relativo all'anticipazione del servizio obbligatorio di leva ed alla totale implementazione del modello di esercito professionale, in realtà si crea impropriamente non tanto un vincolo giuridico, ma un vincolo politico a che vi sia una equiparazione. Nel momento in cui prevediamo il servizio militare obbligatorio è necessario porre rimedio alle situazioni sperequative evidenziate dall'interrogazione.

PRESIDENTE. Ringrazio tutti gli intervenuti.

Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 15,10 alle ore 15,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2906) Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2906, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Archiutti.

ARCHIUTTI, *relatore*. Onorevole Presidente, colleghi senatori, riferimento in merito al disegno di legge n. 2906, già approvato dalla Camera dei deputati, assegnato alla Commissione difesa del Senato in sede deliberante.

Il disegno di legge n. 2906 ha ad oggetto «Disposizioni in materia di aeromobili a pilotaggio remoto delle Forze armate» e risponde alla necessità di dotare le Forze armate di aeromobili a pilotaggio remoto (APR), coerentemente al processo di ammodernamento delle dotazioni tecnologiche a disposizione delle Forze armate. Le recenti missioni nella ex Jugoslavia, in Kosovo, in Afghanistan e in Iraq hanno confermato, senza ombra di dubbio, come il nostro Paese non possa rimandare oltre la decisione di dotare le Forze armate di simili velivoli.

I mezzi in questione sono aeromobili privi di equipaggio a bordo, pilotati da una stazione remota di comando e controllo. Il sistema si basa su due elementi: da un lato il velivolo con le apparecchiature (sensori, radar, telecamere, eccetera) idonee alla missione da compiere, dall'altro la stazione di comando e controllo che può essere ubicata tanto a terra quanto a bordo di una nave o di un aeromobile pilotato.

Dal punto di vista strategico-militare le ragioni che suggeriscono l'adozione di velivoli a pilotaggio remoto possono essere riassunte in un'elevata capacità di sorveglianza di territori estesi, nella possibilità di impiego in ricognizioni in territori ostili, nella capacità di rilievi e di trasmissione di immagini in tempo reale, nell'economicità e sicurezza di impiego per l'assenza di personale di bordo e, infine, in una flessibilità operativa. In altri termini, l'adozione di aeromobili a pilotaggio remoto trova impiego sia per soddisfare esigenze di sicurezza nazionale che nelle operazioni militari in corso all'estero, così come nelle operazioni di prevenzione e di contrasto dell'immigrazione clandestina e del terrorismo internazionale.

Dal punto di vista normativo il presente disegno di legge si rende necessario in quanto, ovviamente, gli aeromobili a pilotaggio remoto non trovano previsione e disciplina né nel Regolamento della navigazione aerea del 1925, né nel codice della navigazione del 1942.

Il disegno di legge in esame colma un vuoto legislativo, precisando che la normativa nazionale deve essere coerente alla disciplina internazionale, tuttora assente. In attesa della disciplina normativa internazionale il presente provvedimento definisce giuridicamente, nell'articolo 1, il concetto di aeromobile a pilotaggio remoto (APR), mentre all'articolo 2 si precisano lo spazio aereo di impiego degli APR e le attività per cui le Forze armate sono autorizzate a tale impiego. L'articolo 3 dispone, ai fini del regime amministrativo e della navigazione aerea, che gli APR in dotazione alle Forze armate debbano essere considerati velivoli militari (articolo 3).

Presidente, colleghi, nel ringraziarvi per l'attenzione prestata, vi invito ad approvare il disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, colleghi, prima di poter esprimere un giudizio sul provvedimento in esame credo che sia necessario chiedere al relatore una precisazione.

Il collega Archiutti nella sua esposizione ha parlato dell'impiego di mezzi militari particolare in alcune zone calde del globo, quali il Kosovo, l'Afghanistan e l'Iraq. Non credo che sia nostro compito esprimerci su tale questione, posto che l'articolato del provvedimento individua diversamente la materia da prendere ad oggetto di esame, anche perché ancora non esiste una normativa specifica al riguardo.

PRESIDENTE. Il voto va espresso sull'articolato non sulla relazione.

ARCHIUTTI, *relatore*. Mi sono soltanto limitato, a scopo puramente descrittivo, a ricordare le aree in cui gli aeromobili a pilotaggio remoto, di cui per il momento l'Italia non dispone, hanno trovato un utilizzo concreto in tempi recenti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Come del resto accennato anche dal relatore, non esiste ancora una normativa a livello internazionale ed europeo che disciplini l'uso di questi aeromobili e dunque il disegno di legge in titolo, se approvato, consentirà l'utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto solo nello spazio aereo nazionale. Non sarà possibile utilizzarli altrove, non essendoci ancora una normativa europea e internazionale al riguardo. L'utilizzo di questi aeromobili dovrebbe servire esclusivamente alla difesa del territorio nazionale.

PRESIDENTE. Nel diritto internazionale, sia per quanto riguarda le norme scritte che quelle non scritte, vige il principio liberale che tutto ciò che non è proibito è permesso. In assenza di norme internazionali specifiche, immagino che l'utilizzo dei velivoli a pilotaggio remoto sia da ricomprendersi nell'ambito della liceità. Del resto, considerata l'attualità dell'argomento, sarebbe stato impossibile prevederne in passato una regolamentazione.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il senatore Bedin ha posto una questione centrale e di notevole rilevanza. Al riguardo, preciso che l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce che: «In attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini l'aeronavigabilità e l'impiego di APR nel sistema del traffico aereo generale, le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale». Quindi noi, attraverso questa norma, ci attrezziamo per l'uso nelle eventuali situazioni citate dal relatore.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Quindi, il Governo mi dà ragione, nel senso che la disciplina recata dal disegno di legge riguarda lo spazio aereo nazionale.

CICU, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Riguarda lo spazio di sicurezza nazionale. E' un concetto ben più ampio di quello di spazio aereo, comprendendo tutte quelle situazioni in cui la sicurezza nazionale viene ad essere definita dalle norme già esistenti.

BEDIN (*Mar-DL-U*). Ringrazio per la precisazione.

GUBERT (*UDC*). Che questi aerei facciano parte ormai degli strumenti utilizzati dalle Forze armate è ormai un fatto risaputo. Come rappresentanti della UEO abbiamo da poco terminato la visita alla fiera di Berlino e abbiamo avuto modo di verificare che gli APR sono uno strumento utile, se non addirittura necessario. Mi meraviglia solo il fatto che per procedere all'acquisto di tali mezzi occorra una legge. Se è così vorrà dire che occorrerà rivedere anche la normativa.

Ciò premesso, al comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge si legge che «...le Forze armate italiane sono autorizzate ad impiegare APR in dotazione in attività operative e addestrative per la difesa e la sicurezza nazionale». Pertanto, il riferimento al concetto di sicurezza nazionale potrebbe precludere l'impiego di tali mezzi nelle missioni di *peacekeeping*. Si tratta, infatti, di due concetti molto diversi. Il fatto che successivamente si parli di operazioni all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato genera una certa confusione rispetto a quanto sostenuto nella relazione, in cui si parla di operazioni di mantenimento della pace.

A questo punto non so se sia opportuno precisare meglio la relazione o definire diversamente l'articolato per evitare tale confusione.

FORCIERI (*DS-U*). Signor Presidente, ci esprimiamo a favore del provvedimento in titolo, come è già avvenuto nel precedente passaggio parlamentare alla Camera dei deputati.

Con riferimento alla materia dei mezzi militari a pilotaggio remoto, sia che si tratti di velivoli che di mezzi terrestri, credo siano da evidenziare due aspetti fondamentali. Il primo di carattere tecnico, nel senso che siamo di fronte ad una sfida tecnologica alla quale è giusto che il nostro Paese concorra e rispetto alla quale è necessario non rimanere indietro. Da altro canto, c'è anche un altro aspetto del problema, vale a dire una sorta di illusione collettiva che ci fa pensare di poter combattere una guerra senza perdite di vite umane, immaginando situazioni in cui le persone rimangono a terra o comunque lontane dai teatri di combattimento mentre i mezzi viaggiano per conto loro. Purtroppo, anche i recenti, drammatici avvenimenti in Iraq dimostrano come il fattore umano sia estremamente importante e probabilmente insostituibile.

Credo comunque che sia giusto procedere in questa direzione, evitando però di andare alla ricerca di illusioni facili e, soprattutto, tenendo sempre presente il grande rispetto che bisogna nutrire nei confronti della vita umana. È giusto adoperarsi in tutti i modi per limitare quanto più possibile il numero di perdite di vite umane.

Vorrei avere un chiarimento da parte del Sottosegretario in ordine ad una questione già sollevata dal collega Gubert. Mi riferisco al contrasto tra le previsioni dei commi 2 e 4 dell'articolo 2. Infatti, mentre nel comma 2 si introducono alcune limitazioni all'utilizzo degli APR, nel comma 4 si legge: «Nel corso di operazioni sul territorio nazionale o all'estero connesse a situazioni di crisi o di conflitto armato l'impiego degli APR non è sottoposto alle limitazioni di cui al comma 2».

Vorrei capire come si risolve tale contraddizione, ma solo a titolo puramente conoscitivo, perché non è assolutamente nostra intenzione ritardare l'approvazione di questo provvedimento di cui condividiamo assolutamente la necessità.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, anche a nome della mia parte politica, esprimo avviso favorevole sul provvedimento in titolo anche perché tale progetto rientra nei piani di ammodernamento delle nostre Forze armate, nella fattispecie dei sistemi aeronautici. Pertanto, siamo favorevoli a questo disegno di legge, così come saremo favorevoli a tutti quei provvedimenti che consentiranno un ammodernamento e una maggiore competitività delle nostre Forze armate rispetto a quelle di altri Paesi.

MANFREDI (*FI*). A nome del Gruppo Forza Italia esprimo parere favorevole sul disegno di legge iscritto all'ordine del giorno.

Colgo l'occasione per attirare l'attenzione dei colleghi sulle finalità ad esso sottese che, tutto sommato, non appaiono prettamente militari. Lo strumento posto alla nostra attenzione è un velivolo militare che non esisteva fino a poco tempo fa, di cui si autorizza l'impiego da parte delle Forze armate italiane in attesa dell'emanazione di una normativa che disciplini a livello internazionale l'impiego di questo tipo di mezzi nel traffico aereo generale. Con il provvedimento in esame si introducono quindi disposizioni necessarie soprattutto alla disciplina dell'utilizzo dei sistemi a pilotaggio remoto in tempo di pace, prevedendo, per esempio, che tali velivoli debbano notificare le proprie rotte alle torri di controllo. In tempo di guerra e nelle situazioni di crisi di cui al comma 4, naturalmente anche gli APR, come qualsiasi aereo da combattimento in periodo di guerra, non sono tenuti a notificare la propria rotta alle torri di controllo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Propongo di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti a martedì 18 maggio, alle ore 12.

Ricordo che le Commissioni affari costituzionali e bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nella giornata di ieri si sono espresse in senso non ostativo. Le Commissioni affari esteri e lavori pubblici non hanno invece manifestato l'intenzione di esprimere parere e che il termine per l'emissione dei medesimi è comunque decorso.

FORCIERI (*DS-U*). La prego di posticipare il termine per la presentazione degli emendamenti a mercoledì prossimo.

Desidero cogliere l'occasione per portare all'attenzione della Presidenza un altro provvedimento che mi sta molto a cuore, relativo all'istituzione di una commissione d'inchiesta sugli effetti derivanti dall'uranio impoverito. Chiedo che questo disegno di legge sia iscritto quanto prima all'ordine del giorno in modo da poterne avviare la discussione.

PRESIDENTE. A seguito della richiesta avanzata dal senatore Forcieri, propongo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 19 maggio, alle ore 12.

Poiché non vi sono osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,05.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

PASCARELLA, NIEDDU, STANISCI, FORCIERI, MANZELLA. –
Al Ministro della difesa. – Premesso che:

con la legge n. 295 del 30 dicembre 2002 è stata disposta la totale omogeneizzazione dell'intero trattamento economico tra il personale delle Forze Armate e quello delle Forze di Polizia ad ordinamento sia civile che militare, con decorrenza 1° gennaio 2002, sanando con ciò una ingiustificata sperequazione dei trattamenti in atto da tempo;

l'applicazione della norma, unica nel panorama della legislazione emanata nello stesso arco temporale, è stata assoggettata alla verifica dell'adeguatezza dello stanziamento previsto all'atto della sua emanazione mettendone con ciò in discussione la piena applicabilità nel tempo;

tale condizione è in contrasto con la natura stessa della normativa in questione in quanto dispone l'erogazione di trattamenti stipendiali, per loro natura fissi e continuativi nel tempo;

in aggiunta a ciò interpretazioni discostanti tra organi tecnico-amministrativi della Difesa hanno prima riconosciuto e poi negato il diritto ai trattamenti in questione agli ufficiali in ausiliaria;

con ciò si è venuta a determinare una duplice sperequazione tra personale in servizio, anche di minore anzianità, e personale collocato nella posizione di ausiliaria dello stesso Corpo e Arma, con lo stesso grado e la stessa anzianità, e tra il personale in ausiliaria delle Forze Armate e quello dell'Arma dei Carabinieri, mettendo in discussione con ciò le finalità dell'articolo 1 della stessa legge n. 295 del 30 dicembre 2002,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo valuti la situazione in atto e come intenda risolverla in via amministrativa facendo propria l'interpretazione data dal Ministero della difesa, Direzione generale del personale militare – IV Reparto – e formalizzata con circolare n. DGPM/IV-VI/11°- 18°/66644 in data 16 maggio 2003.

(3-01540)

